

R.G. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - dr. Domenico Bonaretti | - presidente relatore |
| - dr.ssa Alessandra Aragno | - consigliere |
| - dr.ssa Silvia Brat | - consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al R. G. n. , promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 19.12.2022 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.05.2023

T R A

[redacted] con sede
legale [redacted] in persona del rappresentante legale *pro tempore*
[redacted]
presso il cui Studio professionale, sito in [redacted] è
elettivamente domiciliato;

Appellante

E

[redacted]
[redacted] rappresentato dall'avv.



, del Foro di _____, con studio in _____ del 24/10/2023
e dall'Avv. _____ del Foro di _____
con studio in _____ e domiciliato in _____, presso lo Studio
professionale del primo;

Appellato

OGGETTO: Intermediazione bancaria

Conclusioni

Per l'appellante _____ .p.A.

«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. _____ ? emessa dal Tribunale Ordinario di Monza nella persona del Giudice Dott. Mirko Buratti (subentrato alla Dott.ssa Manuela Laub in fase decisoria) in data 16 novembre 2022 nel procedimento R.G. n. _____, depositata/pubblicata in Cancelleria il 16 novembre 2022 [NDR: recte, 21 novembre 2022], comunicata allo scrivente Studio in data 21 novembre 2022; sentenza notificata da controparte allo scrivente Studio a mezzo posta elettronica certificata in data 21 novembre 2022, per le ragioni esposte nell'atto di citazione in appello, così statuire:

IN VIA PRINCIPALE

- riformare integralmente la sentenza impugnata n. _____ emessa dal Tribunale di Monza in data 16 novembre 2022 a definizione del procedimento RG n. _____ per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare la domanda risarcitoria proposta dal sig. _____ n quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il medesimo sig. _____ alla restituzione in favore della Banca della somma complessiva di Euro 45.334,68, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria come per legge;
- rigettare l'appello incidentale formulato dal sig. _____

IN OGNI CASO:



- accogliere le domande già proposte da [REDACTED] p.A. nel
giudizio di primo grado e di seguito riportate:

“NEL MERITO

IN VIA PRELIMINARE

- dichiarare inammissibile la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. deposita da parte attrice in quanto irrituale per i motivi esposti in narrativa;

- dichiarare inammissibili le domande nuove formulate da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a [REDACTED]
[REDACTED] S.p.a. in relazione all'odierno procedimento per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai contratti di acquisto di diamanti conclusi con IDB per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda di responsabilità contrattuale per intervenuta prescrizione, per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c. per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e 2935 c.c. per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1427 c.c. nella



memoria n. 1 da ultimo depositata per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442

e 2935 c.c. per i motivi esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;

IN VIA PRINCIPALE

- per tutte le ragioni esposte, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto;

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, escludere o ridurre la condanna della Banca alla minor somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa del sig. [REDACTED] e le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 e 1227 c.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014».

Per l'appellato [REDACTED]:

«*IN VIA PRINCIPALE:*

1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da [REDACTED] S.p.A. per tutti i motivi ex ante esposti;

2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi ex ante esposti;

IN VIA SUBORDINATA E CONDIZIONATA ALL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PRINCIPALE

3) Accogliere l'appello incidentale come formulato supra.



IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Il giudizio di primo grado

1.1. Con atto di citazione notificato in data 21.09.2020, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED], rappresentando:

- di essere già cliente di [REDACTED], fusa per incorporazione in [REDACTED]
di aver acquistato, in data 15.12.1998, al prezzo di lire 92.000.000, n. 8 diamanti da Intermarket Diamond Business SpA (in seguito, per brevità, "IDB"), per il tramite della Convenuta, giusta consulenza in tal senso ricevuta da un impiegato della medesima, il dottor [REDACTED] che aveva suggerito l'acquisto, rappresentandolo come investimento sicuro e privo di rischi, in quanto avente a oggetto un bene cd. "rifugio", agevolmente liquidabile e quotato a livello internazionale dai più autorevoli istituti gemmologici mondiali;
- che la Banca, per il tramite dei suoi funzionari, [REDACTED] gli aveva regolarmente trasmesso rendiconti relativi al rendimento dei diamanti, da cui si evinceva un valore dei medesimi in costante crescita;
- che in data 10.01.2019 IDB veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Milano; da tale evento e dalle informazioni tratte da articoli di giornale e servizi televisivi, l'attore si era reso conto che l'investimento in diamanti non era l'operazione sicura e priva di rischi rappresentatagli dalla Banca e che, oltretutto, i valori di quotazione pubblicati sul quotidiano "il Sole 24 Ore", che gli erano stati mostrati



dalla Banca, erano, in realtà, valori fissati dalla medesima IDB, mentre l'effettivo valore delle pietre preziose era notevolmente inferiore;

avuta notizia del fallimento della IDB e delle circostanze di cui al punto precedente, [REDACTED] aveva inviato raccomandata a [REDACTED], lamentando di aver ricevuto informazioni errate che lo avevano indotto all'acquisto dei diamanti e richiedendo pertanto il rimborso di euro 48.000, all'epoca versati per l'acquisto;

[REDACTED] aveva risposto negando ogni forma di responsabilità e ritenendosi estranea rispetto alla compravendita intercorsa con IDB.

Su tali basi, [REDACTED] sosteneva che l'acquisto delle pietre preziose rappresentava un investimento, come tale soggetto alla disciplina di cui al TUF e regolamento Consob *ratione temporis* applicabile; deduceva contratto aformale (art. 23 TUF), nonché violazione delle regole di condotta degli intermediari (art. 21 TUF), delle regole generali di correttezza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), degli obblighi informativi sull'illiquidità da Comunicazione Consob 9019104/2009; deduceva altresì una pratica commerciale scorretta (art. 20 ss. Cod. cons.), così prospettando vizio del consenso *ex art.* 1427 c.c..

Ciò posto, l'attore chiedeva: in via principale, accertarsi la responsabilità contrattuale e/o da contatto sociale della Banca; in via subordinata, ricondursi l'acquisto e l'attività consulenziale a esso prodromica ad attività connessa a quella bancaria e, in ulteriore subordine, accertarsi la responsabilità extracontrattuale diretta e/o del committente (art. 2043 e 2049 c.c.);

1.2. [REDACTED] S.p.A., costituita tempestivamente, contestava in fatto come in diritto le domande attoree, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'Operazione era stata posta in essere tra l'attore e IDB senza alcun coinvolgimento della convenuta, e, comunque, la prescrizione. Nel merito, la convenuta deduceva l'infondatezza delle domande avversarie, poiché la condotta dell'istituto doveva ritenersi conforme a ogni norma pretesa *ex adverso* come



violata, con conseguente irresponsabilità della Banca in ordine a ogni danno lamentato;
rilevava, inoltre, la genericità delle contestazioni mosse e sosteneva che la CTP di conteggio attorea fosse sfornita di valore probatorio.

1.3. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. del 16 – 21.11.2022, in accoglimento della domanda attorea proposta in via principale e inerente alla responsabilità contrattuale della Banca per l'attività di intermediazione svolta verso il , così statuiva:

- «1. accoglie la domanda proposta da [REDACTED]
2. condanna [REDACTED] s.p.a. a pagare ad [REDACTED] la somma di € 28.382,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3. condanna [REDACTED] s.p.a. a rimborsare ad [REDACTED] le spese di lite che liquida in complessivi Euro per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, I.V.A. e contributo c.p.a.;
4. sentenza esecutiva».

II. Il giudizio d'appello

2.1. Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo appello [REDACTED] S.p.A., che, con atto di citazione notificato in data 19.12.2022, lamentava vizi logico-giuridici del percorso argomentativo del primo giudice, come delineato in parte motiva, domandandone l'integrale riforma, con vittoria di spese e onorari di ambedue i gradi di giudizio.

L'Appellante affidava l'impugnazione proposta a n. 6 motivi, in particolare: (i) intervenuta prescrizione; (ii) omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva di [REDACTED]; (iii) errata qualificazione dei diamanti quali "prodotti di investimento" e conseguente inapplicabilità della disciplina del TUF; (iv) erronea ricostruzione in fatto quanto alle "informazioni" fornite e "inadempimento agli obblighi



informativi e di protezione”; (v) errato accertamento della responsabilità contrattuale della Banca; (vi) errata quantificazione dell’asserito danno.

2.2. Con comparsa difensiva, si costituiva anche nel presente grado di giudizio [REDACTED], il quale contestava l’appello avversario e chiedeva di dichiararsene l’improcedibilità, l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza, con vittoria di spese, competenze e onorari del grado e applicazione della maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1-*bis*, D.M. n. 55/2014.

L’Appellato proponeva, inoltre, appello incidentale condizionato, per i seguenti motivi: (i) omessa pronuncia in ordine alla responsabilità contrattuale della Banca per violazione della disciplina del TUF; (ii) omessa pronuncia in ordine alla violazione degli artt. 20-21-22-23 Codice del Consumo e vizio del consenso ex art. 1427 c.c.; (iii) in via subordinata, omessa pronuncia in merito al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; (iv) in via subordinata ai precedenti motivi, omessa pronuncia sul risarcimento del danno ex art. 2049 c.c.;

2.3. All’udienza del 17.05.2023, la Corte, sentito il difensore di [REDACTED], invitava a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il **primo motivo** d’appello, l’Appellante deduce erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude l’eccezione di prescrizione.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. L’Appellante insiste sulle argomentazioni offerte nel precedente grado di giudizio, secondo le quali sulla domanda di natura contrattuale, accolta dal Giudice di prime cure, sarebbe intervenuta la prescrizione.

L’Appellante ritiene che l’illecito lamentato dal Signor [REDACTED] sia inquadrabile entro la categoria degli illeciti istantanei, con conseguente immediata verifica del danno, individuando quest’ultimo al momento dell’acquisto delle pietre preziose. Unicamente



tale momento sarebbe, secondo la prospettazione dell'Appellante, il *dies a quo* per il decorso della prescrizione, a nulla rilevando la successiva scoperta del vizio. Conseguentemente, applicando tale decorrenza, ritiene l'Appellante che la prescrizione debba riconoscersi come ampiamente intervenuta.

3.1.2. Come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità¹ e come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo.

Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che soltanto al momento della dichiarazione di fallimento di IDB (10.1.2019), del conseguente clamore e della presa di coscienza degli artifici impiegati per rappresentare un valore dei diamanti superiore a quello effettivo, il Signor [REDACTED] abbia avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, nonché della sua riconducibilità (anche) alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla Banca e che dunque soltanto a tale momento vada riportato, con la possibilità di esercizio del diritto, l'inizio del decorso del relativo termine di prescrizione.

Del resto, risulta documentale² che la condotta della Banca non si è esaurita nella sola fase di trattativa e di conclusione dell'Operazione, protraendosi, piuttosto, per tutto il periodo di durata della gestione dell'investimento, allorquando la medesima trasmetteva al [REDACTED] rendimenti dei diamanti falsati e non coerenti con il loro effettivo valore di mercato, elemento, questo, che viene ulteriormente a escludere il carattere di istantaneità della condotta offensiva e del danno.

¹ Cass., 20 gennaio 2022, n. 1823; Cass., 14 marzo 2016, n. 4899; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504; Cass., 20 aprile 2007, n. 9524.

² Cfr.: doc. n. 3, fasc. I grado, parte Appellata; doc. n. 1, fasc. I grado, parte Appellante.



A ciò si aggiunga che, anche richiamandosi all'uso dell'ordinaria diligenza, non si potrebbe giungere a conclusioni diverse: soltanto con il fallimento della IDB e con l'annesso clamore mediatico per la vicenda, interessante numerosi risparmiatori clienti di IDB e di alcune Banche, può ragionevolmente ritenersi formata, in capo al creditore, la percezione del danno subito nella propria sfera patrimoniale, con l'effettiva possibilità di agire per l'accertamento dell'illecito e il risarcimento del pregiudizio subito.

3.2. Con i motivi d'appello **secondo e quarto**, trattati congiuntamente per la loro stretta relazione, evidenziata anche dalla sostanziale comunanza delle argomentazioni svolte dall'Appellante, si deduce omessa pronuncia in ordine alla carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] ed erronea ricostruzione in fatto in merito alle "informazioni" fornite e "inadempimento agli obblighi informativi e di protezione".

3.2.1. I motivi sono infondati.

3.2.2. L'Appellante contesta che il Tribunale abbia omesso di statuire sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sostanzialmente reiterando la ricostruzione in fatto e in diritto offerta nel precedente grado di giudizio, ossia sostenendo nuovamente che il [REDACTED] avrebbe acquistato i diamanti dalla IDB, su documento contrattuale recante unicamente tale soggetto, avrebbe versato il prezzo di acquisto alla IDB e nulla, invece, alla Banca, così dimostrando la totale estraneità di quest'ultima all'Operazione.

3.2.3. Come, peraltro, correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non è contestato che il Signor [REDACTED] si sia interfacciato sempre e soltanto con la Banca, in relazione tanto alle fasi antecedenti la conclusione dell'Operazione, quanto nel corso dell'esecuzione del contratto.

È documentale³, infatti, che costui abbia acquistato i diamanti tramite la Banca e nei locali della stessa, giusta ammissione di questa di aver essa stessa inoltrato l'ordine di acquisto a IDB ed eseguito la disposizione di pagamento, nonché di aver provveduto,

³ Cfr.: doc. n. 3, fasc. primo grado e fasc. appello, parte Appellante; doc. n. 1 fasc. primo grado, parte Appellata.



presente il dottor [REDACTED] impiegato della Appellante, alla consegna delle pietre al [REDACTED].

Pure documentale⁴ è la circostanza che il Signor [REDACTED] abbia sempre ricevuto notizie, circa i valori dei diamanti dalla Banca, tramite funzionari della stessa e su carta intestata della medesima, con informative che mostravano costanti rendimenti⁵ e che, successivamente, si sono rivelate non veritiere.

Risultando che era la sola Banca a raccomandare l'acquisto dei diamanti al Signor [REDACTED] ed era sempre questa a illustrare la 'rendita', è di palmare evidenza il ruolo fondamentale assunto dalla banca stessa nella promozione, distribuzione e informazione, in relazione all'acquisto per cui è causa.

Per quanto, invero, nel gravato provvedimento del Tribunale di Monza non figure espressa e puntuale menzione di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, la disamina degli elementi valutativi in fatto e in diritto poc'anzi ripercorsa è, comunque, ivi, ampia e approfondita in parte motiva⁶.

Non può, perciò, riconoscersi alcuna omessa pronuncia, come vorrebbe l'Appellante, dal momento che il Tribunale ha estensivamente, oltre che correttamente, motivato in merito alla legittimazione passiva di [REDACTED].

Similmente e conseguentemente deve ritenersi, in ordine alla pretesa erronea ricostruzione in fatto, in merito alle "informazioni" fornite e "inadempimento agli obblighi informativi e di protezione", che, accertato che la Banca non era estranea all'operazione sui diamanti, ma vi aveva preso parte attiva in ogni sua fase, essendo in sostanza il soggetto che principalmente si relazionava con il Signor [REDACTED] al riguardo, appare incontrovertibile come, quantomeno, la carenza informativa (se non, anche, come una fedele interpretazione dell'obbligo di buona fede oggettiva nella fase precontrattuale richiederebbe, la violazione dell'obbligo di sconsigliare tale operazione), dapprima, e la scorrettezza e inattendibilità dei rendiconti trasmessi, poi, configurino inadempimento degli obblighi

⁴ Cfr.: doc. n. 3, fasc. di primo grado, parte Appellata.

⁵ Cfr.: doc. n. 1, fasc. di primo grado, parte Appellante.

⁶ Cfr. Trib. Monza, sentenza 21 novembre 2022, n. 2342.



informativi e di protezione, secondo quanto meglio delineato al successivo paragrafo

3.3.3.

3.3. Con il **terzo motivo** d'appello, [REDACTED] si duole della errata qualificazione dei diamanti quali "*prodotti di investimento*", con conseguente inapplicabilità della disciplina del TUF.

3.3.1. Il motivo risulta inconferente e, dunque, infondato.

3.3.2. Sostiene infatti l'Appellante che l'esito, a sé sfavorevole, del precedente grado di giudizio sia stato determinato anche dall'errata applicazione, al caso di specie, degli obblighi di condotta posti in capo all'intermediario dal TUF e dal regolamento Consob, *ratione temporis* applicabile, disciplina che, viceversa, non risulterebbe applicabile alla presente vertenza, dal momento che i diamanti non costituirebbero né strumenti finanziari, né prodotti finanziari.

3.3.3. E tuttavia dal provvedimento impugnato non risulta in alcun modo che il Giudice di prime cure abbia fatto applicazione della disciplina specialistica di cui alle norme censurate dall'Appellante. Risulta invece che il *decisum*, nell'accoglimento della domanda di natura contrattuale spiegata dal Signor [REDACTED], sia - validamente - sorretto dall'applicazione della disciplina generale del contratto, e, segnatamente, dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

Com'è noto, infatti, l'obbligo di buona fede oggettiva costituisce dovere giuridico autonomo, espressione di un generale principio solidaristico di derivazione costituzionale, di natura immanente e imprescindibile nei rapporti contrattuali, assurgendo, per l'appunto, a principio cardine della disciplina del contratto generale, oltre che, ovviamente, specialistica. Tale dovere deve presiedere e orientare la condotta dei contraenti in ogni fase, dalla formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto e impone, a ciascuna parte, di tenere una condotta che, a prescindere da specifici obblighi contrattualmente assunti e dal dovere generale di *neminem laedere*, sia idonea a preservare gli interessi dell'altra Parte, senza, naturalmente, rappresentare un



apprezzabile sacrificio a carico dell'onerato⁷. Il dovere in commento si esplicita, nella sua dimensione attiva, in obblighi di informazione e avviso, volti alla salvaguardia dell'utilità altrui⁸ (sempre nel limite del non apprezzabile sacrificio di Parte onerata).

Ebbene, nel caso di specie, risulta evidente come tale dovere sia stato sistematicamente disatteso sin dalla fase iniziale del rapporto e, similmente, sia stato obliterato per l'intera durata del medesimo, dal momento che la Banca ha non solo omesso di fornire informazione alcuna al Signor [REDACTED] in ordine alla natura dell'acquisto e ai rischi insiti nell'operazione (operazione che, se la Banca avesse operato secondo la diligenza che si richiede a un operatore professionale, avrebbe persino dovuto sconsigliare), ma ha seguito a fornire al medesimo, nel corso del rapporto, informazioni falsate, artefatte o, comunque, non veritiere, quanto all'andamento del listino quotazione delle pietre.

3.4. Con i motivi **quinto e sesto**, trattati congiuntamente per complementarità delle argomentazioni svolte, l'Appellante deduce errato accertamento della responsabilità contrattuale della Banca, oltre che errata quantificazione dell'asserito danno.

3.4.1. I motivi sono infondati.

3.4.2. L'Appellante sostiene che nessuna responsabilità contrattuale sarebbe imputabile alla Banca, poiché l'art. 1856 c.c. risulterebbe inapplicabile, in quanto l'acquisto effettuato non sarebbe afferente a operazioni bancarie in conto corrente, attesa la tipologia di rapporto intercorrente tra le Parti in causa, e pure gli artt. 1337 e 1375 c.c. sarebbero parimenti inapplicabili, reiterando, a suffragio della tesi, la ricostruzione in fatto, già più volte offerta nel presente grado di giudizio, come nel precedente, che vorrebbe la Banca totalmente estranea all'acquisto delle pietre preziose da parte del Signor [REDACTED], propendendo per l'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta della Banca e il danno lamentato dal cliente.

Relativamente alla quantificazione del danno, l'Appellante, nel rappresentarne la genericità, reitera l'eccezione di irrilevanza probatoria della consulenza tecnica

⁷ Cass., 5 marzo 2009, n. 5348; Cass., 18 ottobre 2004, n. 20399.

⁸ Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462.



stragiudiziale estimativa *ex adverso* prodotta, derivandone l'arbitrarietà delle risultanze, oltre a insistere sul concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c..

3.4.3. Il richiamo dell'Appellante all'art. 1856 c.c., tratto dalla impugnata sentenza, appare fuorviante in questa sede, perché decontestualizzato rispetto al contesto in cui figurava nel provvedimento del Tribunale di Monza. Invero, nel circoscrivere la portata valutativa del dovere di diligenza, il primo Giudice prende sì le mosse dalla citata norma - dal momento che, per l'appunto, le Parti in causa assumono il ruolo, rispettivamente, di Banca e di correntista -, ma prosegue immediatamente con il richiamare i principi generali del contratto, applicandoli, quanto alla valutazione di diligenza in commento, alla natura soggettiva delle Parti coinvolte e precisando: *“ma [la Banca] è tenuta, più in generale, per il fatto che svolge un'attività di servizio organizzata e che comprende, contrattualmente, una molteplicità di prestazioni di servizio, gestorie e di custodia, nell'interesse del cliente, anche al rispetto degli obblighi ricollegabili alle prestazioni principali ed accessorie proprie delle singole tipologie negoziali, nonché del mandato, del deposito e dei precetti di carattere primario come la correttezza e la diligenza, con la precisazione che la diligenza della banca nell'adempimento dei suoi doveri di mandataria deve essere valutata non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale”*.

Non può, dunque, trovare ingresso la contestazione che vorrebbe, a mezzo di un richiamo decontestualizzato, esonerare la Banca, operatore professionale, dal vaglio della condotta da questa spiegata, in relazione ai servizi offerti, in base alla diligenza non comune, bensì, appunto, professionale.

3.4.4. In ordine all'insussistenza del nesso eziologico per pretesa estraneità della Banca, risulta evidente come la premessa appaia documentalmente smentita, in punto di fatto, sulla base dell'*excursus* già sopra delineato (cfr paragrafo 3.2.3).



Atteso, dunque, che l'acquisto è avvenuto tramite la Banca, nei locali della stessa, per mezzo dei suoi propri funzionari, con successiva (e scorretta) rendicontazione della *performance* di mercato dei diamanti e che tale acquisto ha determinato un danno di natura patrimoniale al Signor [REDACTED], nella misura della differenza tra il prezzo pagato da quest'ultimo per l'acquisto delle pietre e il loro effettivo valore, la sussistenza del nesso causale è stata correttamente ravvisata dal Tribunale e la misura del danno è stata parimenti puntualmente individuata nella predetta differenza di valore. Trattasi evidentemente di rilievi che valgono a superare le doglianze di *genericità* espresse al riguardo dall'Appellante.

È, piuttosto, tale doglianza di genericità a risultare assolutamente generica e financo pretestuosa, dal momento che la contestata consulenza tecnica prodotta dal Signor [REDACTED] non viene dall'Appellante contrastata, in punto di specifiche tecniche, mediante altra consulenza di parte a supporto di una diversa ricostruzione, conteggio o indicazione di divergente metodologia di calcolo. Di conseguenza, in modo corretto e condivisibile il Tribunale ha aderito alla valutazione tecnica offerta dall'Appellato, che, facendo applicazione del listino *Rapaport diamond report*, ampiamente utilizzato *in consimili casu*, appare idonea a rappresentare adeguatamente la stima delle pietre.

3.5. Le considerazioni tutte sopra svolta giustificano quindi il rigetto dell'appello.

3.6 In applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'Appellante le ulteriori spese del grado, che pare congruo liquidare - secondo il D.M. 13 agosto 2022, n. 147 e applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento per valore di causa (euro [REDACTED]⁹), nella misura di euro [REDACTED] (di cui euro [REDACTED] per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro [REDACTED] per la fase decisionale), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovuti, nonché con l'aumento del 15%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-*bis* D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.

⁹ Sebbene l'Appellante abbia indicato in nota d'iscrizione a ruolo nel presente grado la somma di euro 45.334,68, risultando la somma controversa e oggetto dell'odierno procedimento pari a euro 28.382,84, è tale ultimo importo a rappresentare l'effettivo valore della controversia, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite.



La Corte, infine, ritiene sussistenti, in capo all'Appellante, i presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da [REDACTED] S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. [REDACTED] in data 16 - 21.11.2022, così provvede:

- rigetta integralmente l'appello e conferma, pertanto, la sentenza impugnata;
- condanna [REDACTED] S.p.A. a rifondere ad [REDACTED] le ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi euro [REDACTED], oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovuti, nonché con l'aumento del 15%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-*bis* D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte Appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1-*bis* art. 13 cit.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02 ottobre 2023

Il presidente est.
Domenico Bonaretti

